

Il comma *6-quinquies* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede, tra l'altro, che la trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31 ottobre.

Considerato che l'articolo 22 in esame fa esplicito riferimento al solo comma *6- quater* dell'articolo 4 citato, il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è confermato al 31 ottobre 2020 (ovvero 2 novembre 2020).

Invero una diversa interpretazione, nel qual caso più restrittiva, contrasterebbe con la ratio dell'intero provvedimento legislativo volto ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti.

Pertanto, il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma *6-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata - può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ordinariamente fissato al 31 ottobre di ciascun anno e, per il 2020, prorogato a lunedì 2 novembre 2020, essendo il giorno 31 ottobre sabato (cfr. articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

7 PROROGA DEI CERTIFICATI, IN MATERIA DI APPALTI, EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni di cui all'art. 23 del Decreto, riguardanti la proroga dei certificati (in materia di appalti) di cui all'articolo *17-bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (c.d. DURF), emessi nel mese di febbraio 2020 dall'Agenzia delle entrate.

7.1 Ambito applicativo

La proroga si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Per quanto concerne alle altre previsioni normative nel cui ambito applicativo ricadono, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti disciplinati, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, dall'articolo *17- bis* del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (introdotto dall'articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), si rinvia a quanto chiarito al paragrafo 1.9 della circolare n. 8/E del 2020 e a quanto precisato al paragrafo 1 della presente circolare in commento all'articolo 18 del Decreto.

8 Termini agevolazioni prima casa

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito al disposto dell'articolo 24, che stabilisce la sospensione dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni "prima casa", entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.

8.1 Ambito applicativo

La norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio "prima casa", attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini (2) per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa" e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa".

È inoltre sospeso il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (3).

8.2 Risposte a quesiti

8.2.1 QUESITO: *Sospensione del termine quinquennale*

L'articolo 24 del Decreto prevede una sospensione dei termini previsti dalla nota II- bis, dell'articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tale sospensione trova applicazione anche con riferimento al termine quinquennale per la decadenza dall'agevolazione (previsto per il caso dell'alienazione infraquinquennale)?

RISPOSTA

L'art. 24 del Decreto prevede la sospensione dei termini previsti dalla nota II-*bis* dell'articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 allo scopo di evitare la decadenza dal beneficio "prima casa", in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all'emergenza epidemiologica.

Si tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente, evidentemente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla nota II-*bis* per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione "prima casa".

Tale finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-*bis*.

Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita.